Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 26 febbraio 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Ricompensa al valor militare

Decreto 5 aprile 1950
registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1950
registro Marina militare n. 6, foglio n. 327

MEDAGLIA D'ARGENTO

BANDIERA DELLA MARINA MILITARE, in riconoscimento dell'opera del suo personale in Africa orientale. — Nei mari ed in terra d'Africa orientale, superando gravi privazioni morali e materiali, mantenne intatto sino all'ultimo lo spirito combattivo. Con mezzi decisamente inferiori alle necessità, insidiò l'avversario infliggendogli più volte gravi perdite fino a che, cadute dopo strenua lotta le difese terrestri, esaurito ogni mezzo d'offesa, rimpatriate o perdute in combattimento le unità efficienti, venne sopraffatto dalla preponderanza delle forze attaccanti. In ogni occasione dette prova d'inesauribile spirito di sacrificio e di indomito valore. — A. O. I. 10 giugno 1940-8 aprile 1941.

(5532)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1950, n. 1230.

Erezione in ente morale del Centro di studi sull'isola d'Ischia, con sede in Ischia.

N. 1230. Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Centro di studi sull'isola d'Ischia, con sede in Ischia, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1950, n. 1231.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Città di Udine per l'8° Reggimento Alpini », con sede in Tolmezzo (Udine).

N. 1231. Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Fondazione Città di Udine per l'8° Reggimento Alpini », con sede in Tolmezzo (Udine), e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1950, n. 1232.

Modificazione dell'art. 21 dello statuto dell'Ente per l'istruzione superiore agraria in Piacenza.

N. 1232. Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato l'art. 21 dello statuto dell'Ente per l'istruzione superiore agraria in Piacenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 settembre 1948, n. 1252.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1951

LEGGE 30 gennaio 1951, n. 62.

Integrazione del ruolo amministrativo e del ruolo di ragioneria degli istituti di prevenzione e di pena.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella *A*, allegata al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificata dal decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141, è sostituita da quella allegata alla presente legge, vistata dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per il tesoro.

Art. 2.

La disposizione, di cui al n. 4 dell'art. 7 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, è sostituita dalla seguente:

« Per la carriera di ragioneria: il diploma di ragioniere ».

Art. 3.

Nella prima attuazione della presente legge, sono ridotti di un anno e mezzo i periodi di anzianità di grado, richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° ed al 9°, rispettivamente, del ruolo amministrativo (gruppo *A*) e del ruolo di ragioneria (gruppo *B*), di cui ai numeri 1 e 4 della annessa tabella.

La riduzione di anzianità, di cui al precedente comma, non si applica al personale, che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di essa non si può fruire per conseguire più di una promozione.

Art. 4.

Ai concorsi di cui all'art. 3 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, per la nomina nella carriera amministrativa di gruppo *A*, sono ammessi anche gli aspiranti muniti di laurea in pedagogia, lettere e filosofia e scienze agrarie.

La nomina degli aspiranti di cui al precedente comma è limitata a un numero di posti prestabilito per ogni concorso, che, in ogni caso, non deve superare la terza parte del numero totale dei posti messi a concorso.

Art. 5.

La tabella n. 1, lettera n. 16, allegata al regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

Salariati di 2° gruppo (capi d'arte)	N.	86
Salariati di 3° gruppo (operai comuni)	»	234
Salariati di 5° gruppo (operai comuni)	»	170

Art. 6.

Alla maggiore spesa di complessive L. 55.695.000, derivante dall'incremento dei ruoli amministrativo e di ragioneria, previsto dalla presente legge, si provvede con l'economia dipendente dalla contemporanea riduzione dei posti in numero di 43 unità nel ruolo di sorveglianza (gruppo *C*), in numero di 6 unità, nel ruolo d'ordine (gruppo *C*) del personale degli istituti di prevenzione e di pena e con la riduzione di 32 unità del personale salariato di 7ª categoria, nonchè mediante economia derivante dalla riduzione di L. 18.000.000 dalla somma stanziata nel capitolo n. 70 (vestiario ed armamento agenti di custodia) del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio finanziario 1950-51.

Art. 7.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PICCIONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

TABELLA *A*

Tabella del personale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena

N. 1. — *Ruolo amministrativo* (gruppo *A*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
5°	Ispettori generali	5
6°	Ispettori e direttori superiori	18
7°	Direttori di 1ª classe	45
8°	Direttori di 2ª classe	50
9°	Primi segretari	57
10°	Segretari	65
11°	Vice segretari	
	Totale	240

N. 2. — *Ruolo tecnico alienistico dei manicomi giudiziari* (gruppo *A*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
5°	Ispettore generale alienista	1
6°	Ispettore e direttore superiore alienista	1
7°	Direttori di 1ª classe alienisti	2
8°	Direttori di 2ª classe alienisti	3
9°	Medici primari alienisti	6
10°	Medici alienisti	14
11°	Medici assistenti alienisti	
	Totale	27

N. 3. — *Ruolo ispettivo tecnico industriale agricolo* (gruppo *A*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
5°, 6°, 7°, 8°	Ispettore tecnico industriale (1)	1
6°, 7°, 8°	Ispettore agricolo	1
	Totale	2

(1) Il posto di grado 5° con qualifica di ispettore generale per il personale tecnico industriale ha carattere transitorio e *ad personam*.

N. 4. — *Ruolo di ragioneria* (gruppo *B*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
6°	Ragionieri superiori	8
7°	Ragionieri capi di 1ª classe	35
8°	Ragionieri capi di 2ª classe	48
9°	Primi ragionieri	67
10°	Ragionieri	82
11°	Vice ragionieri	
	Totale	240

N. 5. — *Ruolo di educazione* (gruppo *B*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
8°	Censori	25
9°	Vice censori	55
10°	Istitutori	80
11°	Istitutori aggiunti	
	Totale	160

N. 6. — *Ruolo dei capi tecnici industriali e agricoli* (gruppo *B*) (1)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
8°	Capo tecnico principale	1
9°	Primo capo tecnico	2
10°	Capi tecnici	5
11°	Capi tecnici aggiunti	
	Totale	8

(1) Resta scoperto un numero di posti pari a quello ricoperto nel ruolo transitorio del personale aggregato (art. 20 regio decreto 4 aprile 1935, n. 497).

N. 7. — *Ruolo transitorio del personale delle nuove provincie* (gruppo *A* e *B*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
7°	Medico provinciale con trattamento similare ai medici provinciali dell'interno (art. 10 regio decreto 14 novembre 1926, n. 2176)	1
	Istitutore (da assorbirsi con la promozione a censore)	1
	Totale	2

N. 8. — *Ruolo d'ordine* (gruppo *C*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	Archivisti capi	4
10°	Primi archivisti	10
11°	Archivisti	18
12°	Applicati	25
13°	Alunni d'ordine	7
	Totale	64

N. 9. — *Ruolo di sorveglianza* (gruppo *C*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	Assistenti capi	10
10°	Assistenti 1ª classe	20
11°	Assistenti 2ª classe	32
12°	Assistenti 3ª classe	138
13°	Assistenti 4ª classe	
	Totale	200

Visto:

Il Ministro per la grazia e giustizia
PICCIONI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1951.

Rimozione dalla carica del sindaco del comune di Crevalcore (Bologna).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Fin dalla sua assunzione alla carica, avvenuta nel giugno del 1948, il sindaco di Crevalcore (Bologna), sig. Braga Giovanni, ha costantemente ispirato la propria azione di pubblico amministratore alla più accesa faziosità e ad intolleranza di ogni legittima disposizione dell'autorità governativa, manifestando il chiaro intendimento, espressamente dichiarato anche in pubblico, di perseguire gli interessi della fazione politica cui appartiene, piuttosto che quelli della collettività amministrata e dello Stato.

Il predetto amministratore, infatti, tenne, nell'ottobre del 1948, un pubblico comizio senza la preventiva autorizzazione della competente autorità di pubblica sicurezza, mentre, in altra circostanza, si rifiutò di far defiggere un manifesto non autorizzato dall'autorità predetta.

In occasione di scioperi o vertenze sindacali, poi, egli ha anche assunto atteggiamento ambiguo e, spesso, partigiano, intervenendo per fomentare disordini, per commettere abusi in danno di liberi lavoratori e, financo, come è accaduto nel dicembre 1949, per recare oltraggio ai tutori dell'ordine pubblico.

Per la sua condotta, caratterizzata da sistematica violazione delle norme di legge e dei più elementari doveri inerenti alla carica, il Braga è stato oggetto di ben sette denuncie all'autorità giudiziaria e di due severi richiami del questore.

Con decreto prefettizio 9 maggio 1950, egli veniva, inoltre, sospeso dalle funzioni di ufficiale di pubblica sicurezza.

Tali provvedimenti di rigore non hanno costituito però valida remora per il predetto amministratore, il quale, il 18 gennaio 1951, ha dato luogo ad una nuova manifestazione di intolleranza di particolare gravità. Nonostante il formale invito rivoltogli dal comandante della Stazione locale dei carabinieri, infatti, egli ometteva di far defiggere dalle mura dell'abitato alcuni manifesti — affissi abusivamente — contenenti frasi oltraggiose all'indirizzo di un'alta personalità estera, ospite ufficiale del Governo italiano, dimostrando così la propria solidarietà con i responsabili di tale violazione di legge.

Il prefetto, considerato che il comportamento del Braga ha determinato nell'ambiente locale uno stato di acuta tensione, che potrebbe degenerare in gravi turbative dell'ordine pubblico, ne ha disposto la sospensione dalla carica e proposto la rimozione ai sensi dell'art. 149, settimo comma, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Ravvisandosi, nella specie, gli estremi previsti dalla citata disposizione di legge, è stato predisposto l'unito schema di decreto di rimozione dalla carica del sindaco Braga.

Con decreto stesso — che mi onoro sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma — viene, inoltre, fissato in tre anni il periodo della di lui ineleggibilità, ai sensi del comma ottavo del citato articolo, allo scopo di meglio adeguare la sanzione alla gravità delle infrazioni compiute dal Braga.

Roma, addì 5 febbraio 1951

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, con la sua condotta costantemente ispirata ad accesa faziosità ed intemperanza — il sindaco di Crevalcore (Bologna), sig. Braga Giovanni, oggetto anche di varie denuncie all'autorità giudiziaria — ha determinato nell'ambiente locale uno stato di viva tensione, premessa di gravi turbative dell'ordine pubblico;

Ritenuto che ricorrono gli estremi di cui all'art. 149, settimo comma, del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale per ordinare la rimozione del predetto Amministratore dalla carica;

Visti il testo unico della legge comunale e provinciale, 4 febbraio 1915, n. 148, e il relativo regolamento, nonchè il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il sig. Braga Giovanni, sindaco di Crevalcore (Bologna), è rimosso dalla carica e non potrà essere rieletto prima che siano decorsi tre anni dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1951

EINAUDI

SCELBA

(790)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1951.

Rimozione dalla carica del sindaco del comune di Coriano (Forlì).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il sindaco di Coriano (Forlì), sig. Zaghini Carlo, ha, da tempo, chiaramente dimostrato, con le sue frequenti manifestazioni di supina acquiescenza a direttive di partito, il proprio deliberato intendimento di valersi della carica ricoperta per conseguire finalità estranee agli interessi del civico ente.

Mosso da acceso spirito di parte, lo Zaghini non ha mai desistito da tale sua inammissibile linea di condotta, incurante dei doveri di imparzialità e di moderazione che l'esercizio di pubbliche funzioni imprescindibilmente comporta.

Nel quadro di siffatto comportamento, acquista particolare rilievo l'azione svolta dal suddetto amministratore per sostenere, con l'autorità della carica, una iniziativa notoriamente di partito.

E' risultato, al riguardo, che lo Zaghini, con lettera sottoscritta in qualità di sindaco e munita del timbro del Comune, ebbe recentemente ad invitare numerose persone del luogo ad intervenire ad una riunione, da lui stesso indetta, nella sede municipale, allo scopo di sottoscrivere la nota petizione di Stoccolma per l'interdizione della bomba atomica. Con la lettera d'invito egli sollecitava i destinatari, che non avessero avuto la possibilità di partecipare alla riunione, a far pervenire, quanto meno, un cenno scritto di adesione alla suddetta petizione.

L'azione del sindaco, rivolta ad avallare e propagandare una iniziativa di parte, avente scopi politici ben individuati, non riusciva affatto a dissimulare, nonostante le proclamate finalità umanitarie, gli intenti faziosi cui, in effetti, unicamente si ispirava. Appunto per tale suo carattere essa si risolveva, oltre tutto, in una inammissibile indagine, da parte del capo della civica Amministrazione, sui sentimenti politici dei cittadini ed, in definitiva, in un tentativo di coartarne la volontà col peso dell'autorità della carica, la quale non poteva non infondere, negli invitati dissenzienti, fondati timori di possibili rappresaglie.

L'atto inconsulto del sindaco suscitava, pertanto aspre critiche nella cittadinanza, ingenerando in larghi strati di essa uno stato di viva apprensione e di malcontento, premessa di gravi turbative dell'ordine pubblico.

In considerazione di ciò, il prefetto, con decreto del 26 dicembre 1950, ha disposto la sospensione dalla carica del sindaco Zaghini e ne ha proposto la rimozione, a' sensi dell'articolo 149, comma settimo, del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Ravvisandosi nella specie gli estremi della norma citata, è stato predisposto l'unito schema di decreto di rimozione dalla carica del predetto amministratore.

Col decreto stesso — che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma — viene, altresì, fissato in tre anni il periodo della di lui ineleggibilità, a' sensi dell'ottavo comma dell'articolo predetto.

Roma, addì 5 febbraio 1951

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il sindaco di Coriano (Forlì), signor Zaghini Carlo, con la sua condotta, improntata ad acceso spirito di parte ed in aperto contrasto con i doveri della carica, ha determinato nella popolazione uno stato di vivo malcontento e di diffusa tensione, premessa di gravi perturbative dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi di cui all'art. 149, comma settimo, del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, per ordinare la di lui rimozione dalla carica;

Visti il testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, ed il relativo regolamento, nonchè il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il sig. Zaghini Carlo, sindaco di Coriano (Forlì), è rimosso dalla carica e non potrà essere rieletto prima che siano decorsi tre anni dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1951

EINAUDI

SCELBA

(792)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 1951.

Misura della quota riservata all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi sulle forniture da appaltare sotto qualsiasi forma dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti parastatali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 4 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 95, e 7 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1940, n. 2033;

Visto il proprio decreto 19 giugno 1948;

Ritenuta la necessità di assicurare la possibilità e continuità di un'occupazione remunerativa ai ciechi di ambo i sessi, idonei al lavoro;

Sentiti i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per la difesa, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per i trasporti, per le poste e telecomunicazioni, per l'industria ed il commercio, per la pubblica istruzione, per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

La quota delle forniture da appaltare sotto qualsiasi forma dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti parastatali da riservare all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, rimane fissata nella misura del 15 % per il biennio 1° luglio 1950-30 giugno 1952.

Art. 2.

La percentuale di cui all'articolo precedente, dovrà essere stabilita dalle pubbliche Amministrazioni interessate o sull'importo di ciascun lotto di forniture o sul prevedibile fabbisogno globale del biennio qualora le forniture da appaltare abbiano carattere continuativo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1951

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1951
Registro Presidenza n. 45, *foglio n.* 107. — FERRARI

(794)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1950.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1950-51.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi e successivamente modificata con la legge 25 maggio 1939, n. 880;

Visto il decreto interministeriale 29 dicembre 1949, con il quale fu approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1950-51;

Visti i decreti interministeriali 7 settembre 1950 e 15 settembre 1950, con i quali vennero approvate variazioni allo stato di previsione anzidetto;

Sentito il Comitato amministrativo del bilancio per gli Uffici del lavoro portuale;

Considerata la necessità di apportare variazioni al bilancio stesso;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1950-51.

Roma, addì 15 novembre 1950

Il Ministro per la marina mercantile
SIMONINI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Tabella delle variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1950-51.

SPESA

In aumento:

Cap. 2. — Spese per provvedimenti relativi alla assistenza, alla tutela, ecc., dei lavoratori portuali e delle loro famiglie	L.	500.000
Cap. 5. — Compensi per lavoro straordinario al personale statale addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale	»	790.000
Cap. 6. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc.	»	700.000
Cap. 8. — Sussidi al personale e rispettive famiglie	»	100.000
	L.	2.090.000

In diminuzione:

Cap. 10. — Devoluzione al Fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio	L.	1.990.000
Cap. 7. — Medaglie di presenza	»	100.000
	L.	2.090.000

Roma, addì 15 novembre 1950

Il Ministro per la marina mercantile
SIMONINI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(901)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1950.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1951-52.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con legge 25 maggio 1939, n. 880;

Decreta:

E' approvato l'annesso stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1951-52.

Roma, addì 29 dicembre 1950

Il Ministro per la marina mercantile
SIMONINI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952

Numero dell'esercizio 1950-51 (1)	Numero dell'esercizio 1951-52 (2)	CAPITOLI — DENOMINAZIONE (3)	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1950-51 (4)	Variazioni che si propongono (5)	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1951-52 (Col. 4 ± 5) (6)
		ENTRATA			
1	1	Proventi della contribuzione per provvedere alle spese per il funzionamento degli Uffici del lavoro portuale e per l'ordinamento del lavoro nei porti minori (articolo 1279, primo comma, del Codice della navigazione e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547)	10.000.000	+ (a) 2.300.000	12.300.000
2	2	Proventi della contribuzione per provvedere alla assistenza, alla tutela della integrità fisica e alla elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie (articolo 1279, secondo comma, del Codice della navigazione e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547)	4.400.000	+ (a) 400.000	4.800.000
3	3	Canoni delle imprese portuali	600.000	+ (b) 700.000	1.300.000
4	4	Proventi eventuali diversi	1.000	—	1.000
			15.001.000	+ 3.400.000	18.401.000
		SPESA			
1	1	Indennità di trasferta e di missione	1.400.000	—	1.400.000
2	2	Spese per provvedimenti relativi alla assistenza, alla tutela della integrità fisica e alla elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie	4.400.000	+ (c) 400.000	4.800.000
3	3	Manutenzione e miglioramento di fabbricati - Fitto di locali	*per memoria*	—	*per memoria*
4	4	Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, riscaldamento, consumo d'acqua, spese postali, telegrafiche e telefoniche, stampati, pubblicazioni e spese varie di ufficio	3.000.000	—	3.000.000
5	5	Compensi per lavoro straordinario al personale statale addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale (decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	1.854.000	+ (c) 780.000	2.634.000
6	6	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale statale addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale in relazione a particolari esigenze dei servizi stessi (art. 6 decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19	500.000	+ (c) 700.000	1.200.000
7	7	Medaglie di presenza ai membri del Comitato amministrativo del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale, del Comitato centrale e dei Consigli del lavoro portuale e compenso al segretario del Comitato amministrativo stesso (regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277; decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623; legge 4 giugno 1949, n. 422) (d)	500.000	—	500.000
8	8	Sussidi al personale e rispettive famiglie	500.000	+ (c) 100.000	600.000
9	9	Spese casuali	50.000	—	50.000
10	10	Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio	2.797.000	+ (e) 1.420.000	4.217.000
			15.001.000	+ 3.400.000	18.401.000

a) Aumento dipendente da presunto incremento dei proventi.
b) Aumento dipendente da presunto miglioramento del gettito dei canoni.
c) Aumento dipendente da presunto maggiore fabbisogno.
d) Modificata la denominazione del capitolo per una più esatta indicazione delle spese che vi fanno carico.
e) Aumento dipendente dal presunto risultato della gestione.

Roma, addì 29 dicembre 1950

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la marina mercantile
SIMONINI

(902)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1951.

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati della provincia di Bologna, ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati della provincia di Bologna è determinato come segue:

L. 1000 mensili per l'alloggio;

L. 240 mensili per l'illuminazione;

L. 1000 mensili per il riscaldamento per tutti i mesi dell'anno.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1951

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(817)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1951.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto cotoniero italiano, per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1951.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, modificato con il regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2344, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 1089, riguardante il conferimento della personalità giuridica all'Istituto cotoniero italiano;

Visto il regio decreto 29 marzo 1934, n. 512, modificato con regio decreto 18 maggio 1936, n. 1095, che approva lo statuto dell'Istituto medesimo;

Viste le designazioni fatte dal Ministero del tesoro e dall'Associazione cotoniera italiana;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto cotoniero italiano, per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1951 è composto come segue:

dott. Salvatore Mercadante, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

dott. Pompilio Pasquale, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dott. Emilio Bettoni, in rappresentanza dell'Associazione cotoniera italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1951

Il Ministro: TOGNI

(899)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1951.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1951.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, sulla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Visto il regio decreto 26 settembre 1935, n. 1932, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente suddetto;

Considerata la necessità di costituire il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1951;

Viste le designazioni all'uopo fatte in base all'art. 6 del predetto statuto;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1951, è composto dei signori:

rag. Biagio Bianco, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

ing. Luigi Funiciello, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

dott. Enrico Lubrano, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio.

Roma, addì 27 gennaio 1951

Il Ministro: TOGNI

(900)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1951.

Sospensione di termini e di scadenza di cambiali nel comune di Poggio Renatico e nelle frazioni di San Martino e di San Bartolomeo in Bosco del comune di Ferrara.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 12 del decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Decreta:

Art. 1.

Il corso dei termini di prescrizione e quello dei termini tanto legali quanto convenzionali, che fossero per scadere, nel comune di Poggio Renatico nella provincia di Ferrara e nelle frazioni San Martino e San Bartolomeo in Bosco del comune di Ferrara, dal 4 gennaio 1951 al 15 aprile 1951, sono sospesi fino a tutto il 15 aprile 1951.

Per i vaglia cambiari e le cambiali, emessi prima del 4 gennaio 1951, aventi scadenza tra quest'ultima data ed il 15 aprile 1951 e pagabili da debitori residenti nel comune di Poggio Renatico o nelle frazioni San Martino e San Bartolomeo in Bosco del comune di Ferrara, il termine della scadenza è sospeso fino a tutto il 15 aprile 1951.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1951

Il Ministro: PICCIONI

(942)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 260 del 23 febbraio 1951 riguardante il prezzo del perfosfato minerale

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 260 del 23 febbraio 1951, ha adottato la seguente decisione:

PERFOSFATO MINERALE

1. — A modifica della precedente circolare n. 237 del 4 agosto 1950, il prezzo massimo del perfosfato minerale, con decorrenza dal 24 febbraio corrente anno, viene stabilito in L. 82 per unità di anidride fosforica in esso contenuta, per merce insaccata, peso lordo per netto, resa su mezzo di trasporto franco fabbrica, escluso imballaggio da fatturare al costo. Per le consegne alla rinfusa il prezzo è riferito al peso netto.

2. — Resta invariato quanto in precedenza stabilito per i compensi di distribuzione, le consegne dirette al consumatore, e la determinazione dei prezzi locali.

(935)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cassino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 31 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1951, registro n. 3 Interno, foglio n. 56, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Cassino (Frosinone) di un mutuo di L. 10.976.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(866)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pignataro Interamna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 26 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1951, registro n. 3 Interno, foglio n. 57, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Pignataro Interamna (Frosinone) di un mutuo di L. 2.675.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(867)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lama dei Peligni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 31 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1951, registro n. 3 Interno, foglio n. 59, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lama dei Peligni (Chieti) di un mutuo di L. 2.465.700 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(876)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santeramo in Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 31 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1951, registro n. 3 Interno, foglio n. 62, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Santeramo in Colle (Bari) di un mutuo di L. 16.910.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(873)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lerici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 2 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1951, registro n. 3 Interno, foglio n. 54, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Lerici (La Spezia) di un mutuo di L. 4.050.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(868)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Chioggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 31 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1951, registro n. 3 Interno, foglio n. 66, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Chioggia (Venezia) di un mutuo di L. 17.535.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(870)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 47

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 26 febbraio 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,86	Borsa di Palermo	624,84
» Firenze	624,86	» Roma	624,84
» Genova	624,85	» Torino	624,86
» Milano	624,86	» Trieste	624,86
» Napoli	624,825	» Venezia	624,85

Media dei titoli del 26 febbraio 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,75
Id. 3,50 % 1902	68 —
Id. 3 % lordo	47,50
Id. 5 % 1935	97,15
Redimibile 3,50 % 1934	73,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	68,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,275
Id. 5 % 1936	91,90
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,075
Id. 5 % convertiti 1951	99,90
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,80

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n 632, valide per il giorno 26 febbraio 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,85

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959)

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 34.

In applicazione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % (1959):

Serie e Numero		Ufficio che ha emesso il titolo	Persona che ha denunziato lo smarrimento	Capitale nominale
				Lire
Serie D	124796	Tesoreria provinciale di Brescia	Sbarbari Luigi fu Luigi, domiciliato a Salò (Brescia)	100.000
Id.	124797	Id.	Id.	100.000
Id.	124798	Id.	Id.	100.000
Id.	124799	Id.	Id.	100.000
Id.	125523	Id.	Id.	100.000
Id.	277880	Id.	Id.	100.000

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli provvisori smarriti.

Roma, addì 18 gennaio 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(343)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zona venatoria di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° luglio 1951-30 giugno 1954, i fondi siti nel comune di Morsasco (Alessandria), della estensione di ettari 365 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada comunale sottocollina;
a *sud*: strada comunale regione Vareggio;
ad *est*: strada comunale regione Arneto;
ad *ovest*: strada provinciale Prasco-Visone.

(829)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione, lavoro e consumo « Boschiva combattenti » in Teramo, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 febbraio 1951, la Società cooperativa di produzione, lavoro e consumo « Boschiva combattenti », in Teramo, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato liquidatore il rag. Luigi Tarricone, funzionario della prefettura di Teramo.

(746)

Scioglimento della Società cooperativa « Trasporti », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 febbraio 1951 la Società cooperativa « Trasporti », con sede in Roma, costituita in data 7 luglio 1945, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(895)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo del fiume Tagliamento, sito nel comune di Spilimbergo, località « Campo sportivo ».

Con decreto interministeriale 12 gennaio 1951, n. 3022 è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo del fiume Tagliamento, in località « Campo Sportivo » in comune di Spilimbergo, della superficie di mq. 17.880, indicato nell'estratto catastale in data 20 settembre 1949, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Udine che fa parte integrante del succitato decreto.

(892)

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione dell'abitato di Cori (Latina)

Con decreto Ministeriale 15 dicembre 1950, n. 4336, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione dell'abitato di Cori (Latina), approvato con decreto Ministeriale 16 dicembre 1948, n. 2724, è stato prorogato fino al 16 dicembre 1952.

(894)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Colle di Tizzana (Pistoia), in liquidazione coatta.

Nella seduta tenuta il 19 dicembre 1950 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Colle di Tizzana (Pistoia), in liquidazione coatta, il rag. Renato Degl'Innocenti fu Giuseppe è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(760)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Caserta in data 10 aprile 1950, n. 13138, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1948 e 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta al 30 novembre 1948 e 30 novembre 1949, è costituita come appresso:

Presidente:

De Luca dott. Mario, vice prefetto.

Componenti:

Lanna dott. Pietro, medico provinciale;
Bossa prof. dott. Guido, direttore Istituti patologia medica, Università di Napoli;
Balice prof. dott. Gaetano, docente di clinica chirurgica;
Cardarelli dott. Giuseppe, medico condotto.

Segretario:

Orabona dott. Paolo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Caserta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 gennaio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(774)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Cosenza in data 27 dicembre 1950, n. 41699, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1950 è costituita come appresso:

Presidente:

Mistruzzi prof. dott. Carlo, vice prefetto.

Componenti.

Chimenti dott. Antonio, medico provinciale;
Docimo prof. dott. Ludovico, docente di clinica chirurgica;
Valentino dott. Mario, primario dell'ospedale civile di Cosenza;
Caruso dott. Antonio, medico condotto.

Segretario:

Voria dott. Francesco.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà la sua sede in Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 gennaio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(717)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 24 maggio 1950, n. 20445.2/9462, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina;
Vista la nota del Prefetto di Messina, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Leonardo Spatazza, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Leonardo Spatazza è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina, il vice prefetto dott. Pasquale Suriano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 5 febbraio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(858)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1951 recante i bandi di concorso indetti dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) a quindici posti di grado iniziale della categoria *B* nel ruolo organico del personale della Direzione generale e a venti posti di grado iniziale della categoria *B* nel ruolo organico del personale delle agenzie principali, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

1) a pag. 476, seconda colonna, subito dopo la dizione « Programma dell'esame di concorso » in luogo di: « Prove orali », *leggasi* « Prove scritte »;

2) a pag. 477, seconda colonna, quinta riga, in luogo delle parole « contemplati dalle voci 4 e 6 a 10 della tabella stessa; » *leggasi* « contemplati dalle voci 4 e 6 a 11 della tabella stessa; ».

(934)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per esami a quaranta posti di vice segretario in prova (gruppo A) nell'Amministrazione centrale dell'esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e le successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione della guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 863, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni, a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, riguardante la istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensione di guerra e quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, riguardante temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130, concernente miglioramenti economici ai dipendenti statali;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 90119/121 06.2.9 del 4 dicembre 1950;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quaranta posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione centrale dell'esercito.

Art. 2.

I concorrenti devono essere muniti del titolo di studio indicato nel n. 1 dell'art. 4 e devono aver compiuto, alla data del presente decreto, l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di anni 35.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque:

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico, nonchè per coloro ai quali siano stati estesi i benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti;

2) di anni nove:

per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Per coloro che rivestano la qualità di mutilati o invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione, per coloro ai quali siano stati estesi i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei mutilati ed invalidi di guerra il limite di età è protratto fino al compimento del 45° anno.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, numero 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta l'art. 1 del decreto legislativo luogotenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni anche nei confronti di coloro che abbiano riportato, per il comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Questo ultimo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo. Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo, comunque denominato che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4 dovranno pervenire al Ministero della difesa Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali Ufficio del personale civile di ruolo) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande dovrà risultare:

1) cognome, nome, paternità, luogo e data di nascita del candidato;

2) domicilio;

3) indirizzo cui si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

4) elenco dei documenti allegati.

I candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente al richiamo alle armi.

Tutti i candidati dovranno dichiarare se abbiano partecipato e con quale esito a precedenti concorsi per lo stesso ruolo. Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito l'idoneità in due concorsi per lo stesso ruolo. Tale limitazione, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, non si applica nei confronti degli ex combattenti e reduci dalla deportazione.

Non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire al Ministero dopo il termine sopraindicato, sebbene presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio anche se militare, oppure che siano insufficientemente documentate, e non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di far riserva di presentare alcuno dei suddetti documenti oltre il cennato termine di sessanta giorni.

I concorrenti che risiedano in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso se entro il termine sopra fissato abbiano fatto pervenire almeno la domanda a questo Ministero, purchè producano entra trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1. Diploma originale di laurea in giurisprudenza o diploma di laurea equipollente.

In sostituzione del diploma originale gli interessati potranno anche esibire copia del medesimo, autenticata dal notaio su carta da bollo da L. 40 o certificato provvisorio rilasciato dall'Università presso la quale il candidato ha conseguito il diploma, dal quale dovrà risultare che questo sostituisce a tutti gli effetti il diploma medesimo.

La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, debitamente legalizzato.

3. Certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano

4. Certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici. I minori degli anni 21 dovranno esibire una dichiarazione dalla quale risulti che non sono incorsi in nessuna delle cause, che a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei suddetti diritti.

5. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 85, debitamente legalizzato.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal sindaco del Comune, ove il concorrente risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. - Certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso enti, corpi o stabilimenti militari dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dall'autorità militare da cui lo stesso dipende.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati ad altri accertamenti sanitari.

Sono, in ogni caso, dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra i quali però, a norma dell'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale degli invalidi di guerra

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) annotata delle eventuali benemerenze di guerra e munita della marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e di L. 32 su ogni intercalare.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei copia del foglio matricolare; se siano stati, invece riformati o mandati rivedibili debbono produrre il certificato dell'esito di leva da rilasciarsi dal commissario di leva.

9. Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende e munita della prescritta marca da bollo da L. 40, sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione.

10. Certificato di lodevole servizio (su carta da bollo da L. 24) rilasciato dal competente capo ufficio dal quale risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio non di ruolo nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

11. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

12. Fotografia di data recente (da applicarsi su carta da bollo da L. 32) con la firma del concorrente debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio (la firma del sindaco e del notaio deve essere debitamente legalizzata) a meno che il

concorrente stesso sia provvisto del libretto ferroviario, nel qual caso egli dovrà indicare il numero e la data di rilascio o di conferma del libretto stesso.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 la dichiarazione su carta da bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale 1922;

b) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 la dichiarazione (su carta bollata da L. 24) da rilasciarsi ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari e militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 24 di cui alla circolare 5000 in data 1° aprile 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra);

e) i mutilati e gli invalidi per servizio il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

f) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto;

g) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo da L. 24 dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

h) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 24, rilasciato, a nome del padre del candidato, dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto, a causa di servizio;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 24, rilasciato a nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

n) i decorati al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza (su carta da bollo L. 24);

p) i reduci della deportazione l'attestazione del prefetto della Provincia dove risiedono (art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27).

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziario e di buona condotta, dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti quattro certificati e l'estratto dell'atto di nascita i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate dello Stato (Esercito, Marina, Aeronautica, Guardia di finanza) nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare di data non anteriore a quella del presente decreto.

Il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di pubblica sicurezza possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita e i certificati di cittadinanza italiana, di godimento di diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, purchè in ciascun atto si faccia constare della povertà dell'interessato, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza da prodursi, insieme con i documenti, dall'interessato medesimo.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 6.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 7.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale, in base al programma annesso al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno fissati con successivo decreto e comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 9.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 12.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di prova, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 14.

Al personale assunto in prova a termine dell'articolo precedente, saranno corrisposti, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11°, secondo le vigenti disposizioni, e gli altri assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1951

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1951
Registro Esercito n. 7, foglio n. 271. — TEMPESTA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

1. Diritto civile.
2. Diritto costituzionale e amministrativo.
3. Economia politica e scienza delle finanze.
4. Nozioni di diritto penale, riguardanti la materia trattata dal 1° libro del Codice penale.
5. Legislazione cambiaria Fallimento.
6. Nozioni di statistica (statistica teoretica, generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche, statistica applicata, statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche).
7. Legislazione sulle relazioni con la Santa Sede.
8. Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
9. Leggi di ordinamento e reclutamento dell'Esercito e sullo stato degli ufficiali.
10. Ordinamento dell'Amministrazione militare centrale e periferica con particolare riguardo alle funzioni amministrative. Decentramento amministrativo e contabile dei servizi dell'Amministrazione militare. Amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari. Ispezioni amministrative (regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2222, e modificato con regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1301; regio decreto-legge 21 marzo 1938, n. 521; regio decreto-legge 18 aprile 1935, n. 648, convertito in legge con la legge 27 gennaio 1936, n. 244; testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263; regolamento approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, numero 443; regio decreto 19 luglio 1923, n. 1857).

L'esame orale può cadere su tutto il programma; gli esami scritti, in tre prove, cadranno sulle sole materie indicate ai numeri 2 e 3.

Roma, addì 20 gennaio 1951

Il Ministro: PACCIARDI

(860)

PREFETTURA DI COMO

Graduatoria del concorso a dieci posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Como

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il proprio decreto n. 4512 in data 30 gennaio scorso, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti a dieci posti di veterinario condotto;

Tenuto conto dell'ordine preferenziale delle sedi alle quali i candidati hanno chiesto di essere assegnati;

Visto il regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Ai vincitori del concorso a dieci posti di veterinario condotto, sono assegnate le sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Abbà Teresio: Missaglia;
2) Giuriani Silvio: Cermenate;
3) Morello Edoardo: Asso;
4) Morini Emilio: Cantù;
5) Bragonzi Renzo: Grandate;
6) Tosetti Renato: Casargo;
7) Gandolfini Luigi: Menaggio;
8) Zunino Bernardo: Dongo;
9) Bellomo Giambattista: Porlezza;
10) Francese Giuseppe: Varenna.

Ai concorrenti dott. D'Ambrogio Alfonso, dott. Dobelli Giovanni e dott. Pinaroli Abelardo, che occupano rispettivamente il 7°, l'8° ed il 10° posto della graduatoria, posti compresi fra i dieci messi a concorso, non sono assegnate condotte, perchè quelle dagli stessi designate sono state conferite a concorrenti che li precedono nella graduatoria.

Al concorrente Schieroni Cesare, graduato al 13° posto, che — per la mancata assegnazione di posti per i motivi suindicati ai concorrenti D'Ambrogio Alfonso, Dobelli Giovanni e Pinaroli Abelardo — viene ad essere collocato al 10° posto, non viene assegnata condotta per gli stessi motivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sul Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Como, addì 8 febbraio 1951

Il prefetto: ROTIGLIANO

(754)

PREFETTURA DI NOVARA

Graduatoria degli idonei del concorso ad un posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Novara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto n. 26015/Div. III San. in data 20 settembre 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 13 ottobre 1949, successivamente prorogato con i propri decreti pari numero del 30 dicembre 1949 e n. 3171/Div. III San. del 2 febbraio 1950, pubblicati nei modi di legge, con il quale è stato bandito il concorso ad un posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Novara;

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 3 febbraio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 13 aprile 1950, con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visti gli atti della Commissione predetta e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei per il posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi:

1. Armandola dott. Paolino . . . punti 68,59 su 150
2. Benedetti dott.ssa Brunetta . . . » 50,05 »

Novara, addì 1° febbraio 1951

Il prefetto: PAULOVICH

(782)

PREFETTURA DI SIENA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visti i propri precedenti decreti con i quali si approvava la graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 31 maggio 1947 e si designavano i vincitori delle singole condotte;

Vista la rinuncia da parte del dott. Alizzardo Palazzesi per la condotta di Gaiole in Chianti;

Vista la dichiarazione di accettazione da parte del dott. Mario Neri interpellato per detta condotta quale concorrente che, seguendo in graduatoria il rinunciatario, per primo ha chiesto in ordine di preferenza il posto resosi disponibile;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 55, 56 e 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Mario Neri di Giovanni è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Gaiole in Chianti.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Siena, addì 10 febbraio 1951

Il prefetto: SPASIANO

(756)

PREFETTURA DI AREZZO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il proprio precedente decreto n. 11888 in data 10 luglio 1950, con il quale venivano dichiarati i vincitori del concorso a dieci posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Arezzo, bandito con decreto prefettizio n. 23494 del 3 settembre 1947, modificato con decreti prefettizi n. 17847 del 28 ottobre 1950, n. 14086 del 2 novembre 1950, n. 19768 dell'8 novembre 1950 e del 12 dicembre 1950, n. 241 del 5 gennaio 1951 e 1937 del 24 gennaio 1951;

Visto che, in seguito alle rinuncie dei rispettivi assegnatari, si sono rese vacanti le condotte dei comuni di Poppi e Castel San Niccolò e del Consorzio veterinario Subbiano-Copolona;

Visto l'ordine di graduatoria dei concorrenti e le dichiarazioni di preferenza, e le risposte di quelli già nominati ad altre sedi;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 11888 del 10 luglio 1950 e successive variazioni, i seguenti veterinari sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

Zannini dott. Nazzareno: Poppi;
Bertellotti dott. Agostino: Consorzio Subbiano-Capolona;
Neri dott. Mario: Castel San Niccolò.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Arezzo, addì 12 febbraio 1951

Il prefetto: FRANCI

(777)

PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria del concorso per il conferimento di farmacie vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Premesso che con decreto prefettizio n. 23155-San. in data 8 agosto 1950 si è approvata la graduatoria del concorso pel conferimento delle farmacie vacanti in provincia di Reggio Calabria e si è proceduto alla assegnazione delle singole sedi in favore dei vincitori del concorso stesso;

Che i farmacisti dott. Borgese Pasquale, dott. Mallamo Vincenzo, dott. Ruso Carmelo Italo, dott. Catalano Pasquale, dott. Giurato Ugo, dott. Manglaviti Rosario, dott. Riolo Pietro hanno rinunziato alla sede farmaceutica loro assegnata;

Che peraltro i farmacisti dott. Labruto Gaetano, dott. Morabito Francesco, dott. Tripodi Giov. Battista, dott. Iacopino Antonio, dott. Spartà Antonio, dott. Marando Francesco Attilio, dott. Crupi Francesca Palma, dott. Chianese Giov. Battista, dott. Nucera Antonietta, dott. Ascioti Giuseppina, dott. Borgese Livio, vanno considerati rinunziatari per non aver adempiuto, nei termini, a tutti gli obblighi di cui all'art. 11 del regolamento 30 agosto 1938, n. 1706;

Ritenuto che occorre procedere alla copertura delle sedi rimaste vacanti;

Tenuta presente la graduatoria anzidetta nonchè le domande inoltrate dai candidati con la indicazione delle sedi secondo l'ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265 ed il regolamento innanzi citato;

Decreta:

Art. 1.

I concorrenti sotto elencati sono dichiarati vincitori delle sedi farmaceutiche a fianco di ciascuno segnate:

1) Catalano Libero: Gallico Marina di Reggio Calabria;
2) Marando Teresa: Ferruzzano (unica).

Art. 2.

Alle assegnazioni di sede, disposte col decreto prefettizio 8 agosto 1950, n. 23155-San. sono apportate le seguenti variazioni:

1) Mallamo dott. Vincenzo: da Montebello Centro a San Luca;
2) Marando dott. Francesco Attilio: da Ferruzzano (unica) a Montebello Ionico sede di Saline;
3) Crupi dott. Francesca Palma: da Monasterace (sede unica) a Taurianova sede di San Martino;
4) Chianese dott. G. Battista: da Sant'Ilario Ionico (sede unica) a Portigliola (sede unica);
5) Mangiaviti dott. Rosario: da Calanna (sede unica) a Bivongi (sede unica);
6) Laganà dott. Antonio: da Melicuccà (sede unica) a Reggio Calabria (sede di Orti Superiore);
7) Gullì dott. Giuseppe: da Bivongi (sede unica) a Montebello Ionico (sede del Centro);
8) Ascioti dott. Giuseppina: da Melicucco (sede unica) ad Anoia Inferiore;
9) Borgese dott. Livio Vincenzo: da Santa Cristina d'Aspromonte (sede unica) a Maropati sede unica.

Art. 3.

Le assegnazioni di sedi farmaceutiche disposte col presente decreto sono subordinati a tutti gli adempienti di cui all'art. 11 del regolamento n. 1706 del 1938 predetto.

Reggio Calabria, addì 30 dicembre 1950

Il Prefetto

(755)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.